



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

2 - 2018

INTERVENTI di

*L.M. Quattrocchio, P. Rossi Odello
E. Dalmotto, C. Marino, M. Scarabello*

APPROFONDIMENTI di

C. Marino, L.M. Quattrocchio, F. Bellando, V. Bellando

SAGGI di

G. Büchi, A. Iodice, L.M. Quattrocchio, F. Vincent



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 2 - 2018 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223
ISSN 2499-3158



de i **diritto ed economia
dell'impresa**

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

2 - 2018



G. Giappichelli Editore – Torino

Direttore responsabile: Luciano M. Quattrocchio

Direzione e Redazione:

www.dirittoeconomiaimpresa.it

© Copyright 2017 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISSN 2499-3158

Pubblicato nel mese di giugno 2018

Comitato di Direzione

Direttore: Luciano M. Quattrocchio.

Vice-Direttore: Monica Cugno.

Segretario: Maurizio Cavanna.

Consulente linguistico: Diana Fahey.

Comitato Scientifico

Presidente: Guido Bonfante.

Vice-Presidente: Giacomo Büchi.

Segretario: Giuseppe Vanz.

Sergio Foà, Aldo Frignani, Patrizia Grosso, Bruno Inzitari, Fiorella Lunardon, Giovanni Ossola, Alessandra Rossi.

Comitato di Redazione

Presidente: Carlo Majorino (Consigliere SAA).

Vice-Presidente: Francesco Cappello.

Segretario: Maria Maccarrone.

Fabrizio Bava, Cecilia Casalegno, Margherita Corrado, Anna Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Valeria Miraglia, Bianca Maria Omegna, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Ronchetti.

Collaboratori di Redazione

Alessandro Avataneo, Fabrizio Bava, Valentina Bellando, Francesco Cappello, Cecilia Casalegno, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Chiara Crovini, Anna Cugno, Monica Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Melchior E. Gromis Di Trana, Maria Maccarrone, Carlo Majorino, Cinzia Manassero, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Luisa Nadile, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, G. Quaranta, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, B. Tessa, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Tronchetti.

Indice

Interventi

Le massime d'esperienza e la prova scientifica nel processo civile e in quello penale

L.M. QUATTROCCHIO, La matematica al servizio del processo	207
P. ROSSI ODELLO, L'acquisizione e la cristallizzazione della prova scientifica	225
E. DALMOTTO, Le massime d'esperienza e la prova scientifica nel giudizio civile	230
C. MARINO, Le massime d'esperienza e la prova scientifica nelle procedure concorsuali	248
M. SCARABELLO, Le massime d'esperienza e la prova scientifica nel processo penale	253

Approfondimenti

C. MARINO-L.M. QUATTROCCHIO, La probabilità di insolvenza, <i>de iure condito e de iure condendo</i>	264
L.M. QUATTROCCHIO-F. BELLANDO-V. BELLANDO, Il contratto di <i>sale and lease back</i> : spigolature interdisciplinari	287

Saggi

G. BÜCHI-A. IODICE, <i>IPO lock-up period: how does it affect market efficiency?</i>	320
L.M. QUATTROCCHIO-F. VINCENT, <i>The cross-border insolvency: european and transnational provisions</i>	339

Il contratto di *sale and lease back*: spigolature interdisciplinari

Luciano M. Quattrocchio-Federica Bellando-Valentina Bellando

SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. L'inquadramento normativo. – 2.1. La disciplina positiva: cenni. – 2.2. Profili di nullità del contratto. – 2.3. L'abuso del diritto. – 3. Aspetti contabili. – 3.1. Prevalenza della sostanza sulla forma giuridica dell'operazione. – 3.2. Rilevazione in bilancio dell'operazione e della plusvalenza. – 3.3. Effetti dell'operazione sull'EBITDA. – 4. Aspetti fiscali. – 5. Aspetti concorsuali. – 6. Determinazione dell'onerosità dell'operazione. – 6.1. Considerazioni preliminari: una passeggiata tra tassi, coefficienti e indici. – 6.1.1. La nozione di interesse e di tasso di interesse. – 6.1.2. I parametri "ufficiali". – 6.1.3. *Segue*. La nozione di sinallagma finanziario. Definizione di "operazione finanziaria". – 6.1.4. Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.). – 6.2. Considerazioni di carattere giuridico. – 6.3. Le nuove istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con effetto dalle rilevazioni per il terzo trimestre 2009. – 6.4. La posizione della giurisprudenza. – 6.5. Gli interessi di mora: contesto normativo e interpretativo. – 7. L'applicazione al caso concreto. – 7.1. Premessa. Profili di carattere tecnico-finanziario. – 7.2. Il piano di ammortamento. – 7.3. Primo scenario: T.E.G. *ex ante*.

1. Premessa

Il 2017 è, per così dire, un *annus mirabilis* per il contratto di *sale and lease back* e, più in generale, del contratto di locazione finanziaria, grazie ad una serie di interventi giurisprudenziali e normativi di tutto rilievo.

Anzitutto, con la Sentenza del 4 ottobre 2017, relativa alla Causa n. C-164, la Corte di Giustizia è tornata ad occuparsi della locazione finanziaria, fornendo i parametri per qualificarla in termini di cessione di beni, in luogo di prestazione di servizi.

Tale orientamento – in contrasto con la giurisprudenza di legittimità nazionale, che ha sempre inquadrato il *leasing* finanziario come prestazione di servizi – risulta evidentemente di assoluto interesse.

Ma la Sentenza citata si innesta su quadro normativo di riferimento, in Italia, del tutto innovativo. Infatti, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124) ha fornito una precisa definizione di *leasing* finanziario, regolamentando altresì le ipotesi di inadempimento del conduttore, nonché l'eventuale fallimento dello stesso nel periodo di durata con-

trattuale della locazione. Con tale provvedimento legislativo, il contratto di locazione finanziaria cessa di essere regolato solo dall'accordo tra le parti, assumendo la natura di un contratto tipico, con significativi riflessi sulla chiarezza e impiego di tale strumento contrattuale.

Ma vi sono state importanti novità anche sul piano dell'informativa di bilancio; infatti, con l'art. 13-*bis* del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. "Milleproroghe"), il Legislatore ha sancito la piena efficacia fiscale dei criteri contabili di qualificazione, classificazione e imputazione temporale dei costi e dei ricavi anche per i soggetti non *IAS adopter*, con la conseguenza che il principio di cd. "derivazione rafforzata" trova ora applicazione – tra l'altro – nelle modalità di tassazione delle operazioni di *sale and lease back*, mediante il riconoscimento ai fini fiscali delle regole civilistiche in materia di competenza, così come illustrate dall'art. 2435-*bis*, comma 4, c.c.

Le "novità" brevemente illustrate offrono lo spunto per svolgere un approfondimento del contratto di *sale and lease back*, sotto il profilo civilistico-contabile, fiscale e concorsuale, nonché di verifica dell'effettiva onerosità della sottostante operazione finanziaria, con particolare riguardo ai suoi riflessi in termini di usura.

Al proposito, pare opportuno richiamare la struttura generale del *sale and lease back*, contratto attraverso il quale l'utilizzatore vende un bene di sua proprietà ad una società finanziaria, la quale, a sua volta, retrocede in locazione finanziaria il bene al venditore. In tale operazione, l'utilizzatore incassa il prezzo di vendita, mantenendo tuttavia il godimento del bene contro pagamento di un canone periodico, per tutta la durata contrattuale, con la previsione di un'opzione di riscatto alla sua scadenza.

La differenza tra prezzo di cessione del bene e l'eventuale maxi canone iniziale costituiscono – nella sostanza dell'operazione – l'importo del finanziamento sottostante.

2. L'inquadramento normativo

2.1. La disciplina positiva: cenni

Come è noto, ai sensi dell'art. 1322 c.c. «*le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico*».

Muovendo da tale disposizione di carattere generale, la dottrina e la giuri-

sprudenza hanno tradizionalmente ricondotto il contratto di locazione finanziaria nella categoria dei contratti atipici, in quanto espressione dell'autonomia negoziale privata di cui al citato articolo.

Tuttavia, come si è detto, la Legge per il mercato e la concorrenza, recante “*disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza*”, ha introdotto una puntuale definizione del contratto di *leasing* finanziario seguita da una compiuta disciplina relativa agli effetti e alle conseguenze della risoluzione per inadempimento e da norme di coordinamento; provvedendo, quindi, alla “*tipizzazione*” del contratto in esame.

In particolare, l'art. 1, comma 136, della citata Legge, dispone quanto segue: «*Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo*».

2.2. Profili di nullità del contratto

L'art. 2744 c.c. sancisce espressamente la nullità del patto con cui le parti convengono l'automatico trasferimento in favore del creditore della proprietà del bene ipotecato o dato in pegno, in caso di inadempimento del debito garantito (cd. divieto di “*patto commissorio*”).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pressoché unanimemente orientata nel ritenere che il contratto di *sale and lease back* non configuri un'operazione negoziale necessariamente preordinata alla fraudolenta elusione del divieto di cui al citato articolo; tuttavia, come è ovvio, l'eventuale nullità del contratto deve essere valutata caso per caso, avendo riguardo alla causa ed alla funzione economico-sociale del rapporto.

Al proposito, la Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 marzo 2006, n. 5438, ha individuato i criteri – di seguito riepilogati – per stabilire quando l'operazione debba ritenersi improduttiva di effetti, dal punto di vista sia civilistico, sia fiscale:

- l'esistenza di una posizione di credito/debito tra impresa cedente e società finanziaria;
- la situazione di difficoltà economica in cui versa l'impresa venditrice;
- la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.

Ancora più di recente, la Suprema Corte, con Sentenza del 10 maggio 2017, n. 11449, ha ribadito la nullità per illiceità della causa del contratto di *sale and lease back* che assolve alla sola funzione di garantire – con la proprietà del bene – la società finanziatrice. Nel caso *de quo*, la Suprema Corte ha ritenuto che la violazione dell'art. 2744 c.c. fosse integrata dalla circostanza che la società acquirente era a conoscenza dello stato di dissesto economico in cui versava l'impresa venditrice e dalla sussistenza di una sproporzione tra il prezzo di acquisto del bene ed il valore stimato.

Da ultimo, la Corte di Cassazione, con Sentenza del 28 maggio 2018, n. 13305, ha illustrato ulteriori indici sintomatici del comportamento abusivo del creditore che, unitamente a quelli individuati dalla citata giurisprudenza di legittimità, integrano la fattispecie di locazione finanziaria di ritorno "*fraudolenta*", in quanto non rispondente, in concreto, ad una funzione di finanziamento, comportando conseguentemente la nullità del contratto stesso per violazione del patto commissorio. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato l'anomalia dello schema causale con riferimento:

- alla dubbia strumentalità del bene oggetto del contratto;
- alla sproporzione tra il valore di mercato del bene ed il prezzo a cui era stato venduto, avuto – altresì – riguardo all'elevato ammontare del primo canone e del modesto prezzo di opzione;
- alla mancanza di una pattuizione che preveda un procedimento di stima del bene.

2.3. *L'abuso del diritto*

L'art. 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, così come introdotto dal d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, prevede quanto segue:

«1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.»

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale».

Sebbene la sussistenza di un vantaggio fiscale sia agevolmente rinvenibile (a causa del trattamento fiscale “di vantaggio” riservato al *leasing* rispetto alla ordinaria procedura di ammortamento), la Suprema Corte, con Sentenza del 26 agosto 2015, n. 17175, ha statuito che la scelta di un'operazione fiscalmente meno onerosa per il contribuente non integra di per sé abuso del diritto; ne consegue pertanto che il rapporto di *sale and lease back*, qualora risponda ad uno specifico e concreto interesse economico, rientra nel libero esercizio dell'attività d'impresa.

3. Aspetti contabili

3.1. Prevalenza della sostanza sulla forma giuridica dell'operazione

Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha introdotto nell'art 2423-*bis* (“Principi di redazione del bilancio”) il numero 1) *bis*, secondo cui «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».

Tuttavia, relativamente alle operazioni di *leasing*, in attesa di una definizione del quadro internazionale, tale principio trova una applicazione “limitata”. Infatti, come è noto, soltanto a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2019, entrerà in vigore per i soggetti IAS *Adopter* il nuovo *standard* contabile IFRS

16 “Lease”, in sostituzione dell’attuale IAS 17; secondo il nuovo principio contabile internazionale, il locatario sarà tenuto a contabilizzare, nell’attivo, un *intangibile* rappresentato dal diritto d’uso del bene e, corrispondentemente nel passivo, l’esposizione finanziaria nei confronti del locatore. In attesa di tale definizione, per i bilanci OIC, la contabilizzazione di tali operazioni rimane ancorata ai criteri giuridico-formali previsti dagli attuali principi contabili nazionali.

Quanto alla specifica operazione di *sale and lease back*, occorre aggiungere che, dal punto di vista sostanziale, tale fattispecie contrattuale configura un rapporto unitario, nella quale la cessione del bene è connessa al contestuale *leasing* finanziario.

In tale contesto, l’OIC 12 – al pari dello IAS 17 – riconosce al *sale and lease back* la natura di operazione di finanziamento.

3.2. Rilevazione in bilancio dell’operazione e della plusvalenza

Nell’attuale contesto contabile, l’operazione di *sale and lease back* determina la distinta rilevazione della vendita del bene alla società locatrice e della successiva retrolocazione finanziaria, da parte di quest’ultima, all’impresa venditrice.

Come illustrato da Assonime nella Circolare n. 27/2010, il bene oggetto dell’operazione deve essere stornato dal bilancio della società cedente e rilevato contabilmente nel bilancio del cessionario.

Nel rispetto dei principi di prudenza e competenza, nonché di prevalenza della sostanza sulla forma giuridica dell’operazione, così come richiamati al punto precedente, l’art. 2425-*bis*, comma 4, c.c. stabilisce che, in capo alla società cedente, «*le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione*».

3.3. Effetti dell’operazione sull’EBITDA

Come è noto, il margine operativo lordo – o *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* – è una grandezza, calcolata sui dati di bilancio, di particolare interesse, in quanto approssima la capacità dell’impresa di creare risorse finanziarie attraverso il *core business*.

Tenuto conto della rilevante portata informativa del suddetto indicatore, è opportuno segnalare che esso rischia di essere significativamente sottostimato nel caso in cui l’impresa detenga beni strumentali attraverso l’operazione di

leasing finanziario, in quanto i relativi canoni, classificati tra i costi per godimento di terzi, determinano una riduzione dell'EBITDA.

Per contro, l'acquisto dei medesimi beni ricorrendo al finanziamento bancario non determinerebbe una riduzione del valore di tale grandezza, poiché tale operazione comporterebbe l'iscrizione dei beni nell'attivo e l'ammortamento dello stesso in sede di chiusura del bilancio, nonché la riduzione della quota capitale del debito e l'iscrizione degli interessi passivi al momento della restituzione delle rate del finanziamento.

4. Aspetti fiscali

La legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del d.l. n. 244 del 2016 (cd. "Milleproroghe"), ha modificato l'art. 83 del TUIR, prevedendo la piena valenza fiscale anche per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali – dei «*criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili*».

Nel caso di operazioni di *sale and lease back*, il principio cd. "di derivazione rafforzata" fa pertanto venire meno l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria che prevedeva la tassazione per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo della plusvalenza, ovvero rateizzata in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto – con la conseguente necessità di iscrizione in bilancio della fiscalità differita per eliminare la divergenza tra valutazione civilistico-contabile e fiscale.

Dalla piena efficacia fiscale dei criteri contabili di qualificazione, classificazione e imputazione temporale dei costi e dei ricavi, consegue che la plusvalenza derivante da un'operazione di *sale and lease back* deve essere assoggettata a imposizione secondo la ripartizione temporale di cui al citato art. 2425-bis, comma 4, c.c.

5. Aspetti concorsuali

Con la citata legge n. 124 del 2017, il Legislatore ha fornito una soluzione alla *vexata quaestio* dei diritti, rispettivamente riconosciuti al concedente e all'utilizzatore, in caso di risoluzione del contratto di *leasing* anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 febbraio 2016, n. 2538, aveva – peraltro – già chiarito l'applicabilità dell'art. 72-*quater* l.f. ai

contratti sciolti per effetto dell'intervenuto fallimento e dell'art. 1526 c.c. per i contratti risolti anteriormente ad esso.

Il recente intervento del Legislatore può essere sintetizzato come segue:

- fissazione in sei mensilità del limite di tolleranza della morosità oltre il quale il concedente è legittimato ad invocare la risoluzione per grave inadempimento;
- rapida ricollocazione del bene a seguito della risoluzione;
- reciproci doveri di restituzione delle parti a seguito della risoluzione del rapporto. In particolare, l'utilizzatore è tenuto alla restituzione del bene, mentre incombe sul concedente l'eventuale restituzione di una somma pari a quella ricavata dalla vendita o ricollocazione del bene a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in linea capitale e il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione.

6. Determinazione dell'onerosità dell'operazione

6.1. Considerazioni preliminari: una passeggiata tra tassi, coefficienti e indici

6.1.1. La nozione di interesse e di tasso di interesse

Volendo ora valutare l'effettiva onerosità del rapporto di *sale and lease back*, è opportuno precisare – a titolo di premessa – quanto segue.

L'interesse è un valore assoluto e costituisce il “*costo finanziario*” del capitale; esso è calcolato in funzione del capitale, del tasso di interesse e del periodo di maturazione.

Il tasso di interesse è una misura relativa e corrisponde all'incidenza dell'interesse – “*costo finanziario*” del capitale – sul capitale medesimo, esso viene normalmente espresso in misura percentuale.

La matematica finanziaria fornisce varie nozioni di tasso di interesse – quali, tra le altre, il “*Tasso Annuo*”, il “*Tasso Periodico*”, il “*Tasso Effettivo*”, il “*Tasso Nominale*”, il “*Tasso Reale*”, ecc. – con significati profondamente diversi.

Il “*Tasso Annuo*” è il tasso di interesse rapportato all'anno; esso può essere capitalizzato n volte l'anno, con n che può assumere valori da zero a $+\infty$ (tendente ad infinito)¹. La capitalizzazione degli interessi n volte all'anno deter-

¹ Il T.A.E.G., secondo l'art. 19 della legge n. 142 del 1992 che lo ha introdotto nel nostro

mina la “*trasformazione*” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo (ad esempio, il trimestre); con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la loro natura di interessi e assumono quella di capitale. Nei rapporti di conto corrente bancario, la capitalizzazione degli interessi avviene trimestralmente ($n = 4$)².

Il “*Tasso Periodale*” è il tasso di interesse rapportato a un periodo infrannuale; esso è pari al “*Tasso Annuale*” diviso per il numero di periodi. Nei rapporti di conto corrente bancario, il “*Tasso Periodale*” è un “*Tasso Trimestrale*”; pertanto, esso è pari a: Tasso Annuale / 4. E così, se – ad esempio – il “*Tasso Annuale*” è pari al 10%, il “*Tasso Periodale*” è pari al $2,5\% = 10\% / 4$.

Il “*Tasso Effettivo*” è il tasso di interesse annuo, equivalente al “*Tasso Periodale*” di periodo n , capitalizzato n volte all’anno. Il Tasso Effettivo è normalmente maggiore del Tasso Annuo, giacché risente dell’effetto di capitalizzazione degli interessi; il Tasso Effettivo coincide con il Tasso Annuo soltanto nel caso in cui $n = zero$, ovvero $n = 1$, e cioè, nell’ipotesi in cui la capitalizzazione non intervenga nel corso dell’anno (assenza di capitalizzazione o capitalizzazione annuale).

A titolo esemplificativo, si consideri il caso seguente, in cui dato i (“*Tasso Annuale*”, pari al 10%) e n (periodicità della capitalizzazione), si voglia determinare il “*Tasso Effettivo*”; ne conseguirebbero i risultati di seguito riportati:

Ordinamento, è: «il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE».

Il Provvedimento della Banca d’Italia del 28 marzo 2013, in attuazione della Direttiva 2011/90/UE, all’Allegato 5B, ha poi stabilito che: «L’equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese».

² Come osservato dal Trib. Torino 20 aprile 2012 (Est. Dott. Bruno CONCA), «... la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo».

$n =$	periodicità della capitalizzazione
$i = 10\%$	tasso annuo

	Tasso Effettivo
$n = 1$	10,00%
$n = 2$	10,25%
$n = 4$	10,38%
$n = 12$	10,47%
n tendente ad infinito	10,52%

Dalla tabella qui rappresentata, emerge come il “*Tasso Effettivo*” diverga progressivamente dal “*Tasso Annuale*” all’aumentare della periodicità di capitalizzazione.

Da tale relazione derivano le seguenti conseguenze:

- il “*Tasso Effettivo*” coincide con il “*Tasso Annuale*” soltanto in completa assenza di capitalizzazione nel corso dell’anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell’anno;
- il “*Tasso Effettivo*” costituisce l’unico tasso rappresentativo dell’onerosità del finanziamento in presenza di capitalizzazione infrannuale.

Al fine di apprezzare l’effetto della capitalizzazione in un intervallo di tempo ultrannuale, si riporta di seguito un esempio in cui – assunto in misura pari a 100 il capitale inizialmente investito – si determinano gli effetti della capitalizzazione infrannuale su un intervallo di tempo che si estende sino a 10 anni ($t = 1, t = 5, t = 10$).

CAPITALE	100,00
-----------------	--------

MONTANTE	$t = 1$	$t = 5$	$t = 10$
$n = 0$	110,00	150,00	200,00
$n = 1$	110,00	161,05	259,37
$n = 2$	110,25	162,89	265,33
$n = 4$	110,38	163,86	268,51
$n = 12$	110,47	164,53	270,70
n tendente ad infinito	110,52	164,87	271,83

Come è agevole rilevare, il montante (cioè il capitale comprensivo degli interessi) aumenta progressivamente al crescere sia della durata del finanziamento (t), sia della periodicità della capitalizzazione (n); ma con un risultato che, anche nell'ipotesi di capitalizzazione continua (n tendente all'infinito), non è – per così dire – “esplosivo” (il montante passa da 200,00, in assenza di capitalizzazione, a 271,83, nell'ipotesi di capitalizzazione continua).

6.1.2. I parametri “ufficiali”

La normativa primaria e quella secondaria assumono a riferimento parametri – quali il Tasso Annuo Nominale (c.d. “T.A.N.”), il Tasso Annuo Effettivo Globale (c.d. “T.A.E.G.”) e il Tasso Effettivo Globale (c.d. “T.E.G.”) – non sempre coincidenti con quelli formalizzati dalla matematica finanziaria.

Per quanto di interesse in questa sede, occorre osservare che il Tasso Annuo Nominale (“T.A.N.”) – corrisponde al “Tasso Annuo” (v. *supra*) – in presenza di capitalizzazione infrannuale non fornisce un'informazione significativa del “costo del credito”.

Al contrario, il “Tasso Effettivo” (*ibidem*) dà un'indicazione del “costo del credito” generato dalla sola componente finanziaria; in sintesi, esprime – per così dire – l’“onerosità finanziaria annua” del credito.

Tuttavia, come è noto, l’“onerosità complessiva annua” del credito risente anche delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (es. spese di incasso). La misura dell’“onerosità complessiva annua” del credito è correttamente espressa dal Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.). La formula di calcolo di tale grandezza è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

La formula di calcolo del T.E.G. è perfettamente analoga:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Ma con la precisazione che sono escluse alcune componenti di costo (a titolo esemplificativo, le imposte e le tasse).

La determinazione del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) da parte del Ministero del Tesoro – ai sensi dell’art. 2, comma 1, Legge n. 108 del 1996 – prende le mosse dai Tassi Effettivi Globali (T.E.G.) comunicati dalle banche sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia. Esso, come si avrà modo di specificare meglio nel prosieguo, assume rilevanza nella determinazione del c.d. “*Tasso Soglia*” usurario.

Pare opportuno sottolineare che sia il T.A.E.G. sia il T.E.G. non sono tassi di interesse, poiché tengono conto – anche – delle componenti “*non finanziarie*” del “*costo del credito*” (il T.A.E.G. di tutte le componenti, mentre il T.E.G. esclude le spese per imposte e tasse); pare, quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “*tassi di onerosità (complessiva)*”. E, come si avrà modo di ribadire, anche la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la misura corretta da prendere in considerazione per la verifica dell’usurarietà è il tasso di onerosità complessiva e non, invece, l’incidenza delle singole “*dazioni*”.

6.1.3. Segue. *La nozione di sinallagma finanziario. Definizione di “operazione finanziaria”*

Un’operazione finanziaria consiste nello scambio di somme scadenti in epoche diverse, certe nella loro manifestazione e fisse o variabili (in funzione di parametri di natura finanziaria) nel loro importo

Nelle operazioni finanziarie deve essere verificato il rispetto della condizione di “*equivalenza finanziaria*”; cioè, di indifferenza (finanziaria) fra le somme – come si è detto certe nella loro manifestazione – scadenti in epoca diversa. Come illustrato nei punti precedenti, l’indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l’espressione “*capitalizzazione*” – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero “*attualizzazione*” – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine si utilizza un tasso di interesse detto, a seconda della “*direzione*”, “*tasso di capitalizzazione*” o “*tasso di attualizzazione*”.


L’operazione finanziaria più semplice è costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca, con un’altra somma scadente in epoca diversa.




In tale caso, il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l'esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – detto tasso interno di rendimento – che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse. Ovviamente, in tale caso, il tasso di interesse – pur costituendo il “*costo finanziario*” dell'operazione – viene calcolato attraverso un procedimento complesso.

Un'operazione finanziaria più articolata – che, per semplicità, indichiamo con l'espressione “*operazione finanziaria complessa*” – è quella costituita dallo scambio di una somma scadente in una certa epoca con una serie di somme scadenti in epoche diverse, che si realizza – ad esempio – nel caso di finanziamento con rimborso rateale, ovvero nell'ipotesi di costituzione di un capitale.

Il finanziamento con rimborso rateale può essere come di seguito rappresentato:



La costituzione immediata di un capitale, a fronte di una rendita periodica limitata nel tempo, può avere la seguente rappresentazione:



Il concetto di equivalenza finanziaria, nelle operazioni finanziarie più complesse sopra rappresentate, non muta: si tratta sempre di indifferenza (finanziaria) fra somme – in questo caso più numerose – scadenti in epoca diversa.

6.1.4. Il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.)

Il Tasso Interno di Rendimento è il tasso che garantisce l'equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse e, dal punto di vista matematico, è una “*media funzionale*”.

La formula di calcolo è la seguente:

$$\sum_{k=0}^n \frac{U_k}{(1+i)^k} = \sum_{h=0}^n \frac{E_h}{(1+i)^h}$$

Dove:

U_k = Flussi in entrata

E_h = Flussi in uscita.

Nel caso di operazione finanziaria semplice (v. *supra*), esso esprime correttamente il rendimento per il finanziatore e il costo per l'utilizzatore; pertanto, costituisce una misura corretta del “*corrispettivo*” di una prestazione di denaro, calcolato in misura percentuale e, cioè, sotto forma di tasso di interesse.

Per contro, nel caso di operazione finanziaria complessa, il Tasso Interno di Rendimento esprime il rendimento per il finanziatore e il costo per l'utilizzatore e, dunque, il “*corrispettivo*” –, soltanto ove sia soddisfatta la condizione che i flussi di cassa vengano reinvestiti dal finanziatore – o vengano pagati dall'utilizzatore attingendo a fonti di finanziamento – al medesimo Tasso Interno di Rendimento: ciò discende dal fatto che l'operazione finanziaria complessa non si esaurisce in un'unica *datio* da parte del finanziatore e da parte dell'utilizzatore, ma in una serie di *dationes* che riducono via via il capitale di riferimento.

D'altronde, nelle operazioni finanziarie complesse, la misura corretta da assumere a riferimento per la valutazione dell'eventuale usurarietà dell'operazione finanziaria complessa sia il T.I.R., il quale – come si è detto – costituisce una “*media funzionale*” (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo.

E la conferma che la misura corretta da prendere in considerazione per la verifica dell'usurarietà è il T.I.R. è stata data dalla Suprema Corte (Cass. n. 39334 del 22 settembre 2016), la quale ha affermato che la verifica dell'usurarietà del saggio di interessi richiede un'indagine complessa: occorre, anzitutto, accertare il valore totale delle somme riscosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale (ossia il denaro dato in prestito), si ricava il profitto; quest'ultimo deve essere, infine, rapportato all'intera durata del prestito, in modo da accertare in via deduttiva l'incidenza percentuale del profitto stesso nel corso del tempo, cioè il saggio di interessi in concreto riscosso.

6.2. Considerazioni di carattere giuridico

L'art. 644, comma 1, c.p., stabilisce che «Chiunque... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

Il successivo comma 2 prevede che «alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario».

Il comma 3 del citato art. 644 c.p. dispone che «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

Ai fini del calcolo, il comma 4 precisa poi che «per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito».

La legge 7 marzo 1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, ha stabilito che gli interessi sono sempre usurari quando superino il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato dalla metà (c.d. "Tasso soglia").

Pare opportuno rammentare che il Legislatore, con l'art. 8 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, ha modificato nei seguenti termini il criterio di calcolo:

$$\text{Tasso soglia} = \text{T.E.G.M.} \times 1,25 + 4\% \text{ (max 8 punti percentuali)}$$

Il Tasso Soglia è determinato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – per categorie omogenee di operazioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi (ora soppresso) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Le rilevazioni avvengono assumendo a riferimento le informazioni fornite dagli intermediari finanziari all'Ufficio Italiano Cambi e alla Banca d'Italia, sulla base delle istruzioni operative da quest'ultima emanate (e quindi, sulla base dei Tassi Effettivi Globali o T.E.G., calcolati dagli stessi intermediari finanziari e suddivisi in categorie omogenee di operazioni).

Il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), meglio noto nella matematica finanziaria come tasso implicito o tasso interno di rendimento, include tutte le componenti di costo del finanziamento, fatta eccezione per quelle espressamente escluse (di cui si dirà in seguito); esso viene rilevato in media su tutto il territorio nazionale – e per questo motivo viene detto Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – ed esprime il “costo” complessivo per le operazioni rientranti in una determinata categoria.

Sul piano della gravità della pena, il comma 5 prevede che «Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà; 1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, Bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; ... 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale» pare ragionevole ritenere che, nella maggior parte dei casi, ricorrano almeno uno dei presupposti per l’aumento della pena.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) – come sottolineato dalla Banca d’Italia – «fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario». Secondo le “*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura*”, emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2006) e dall’Ufficio Italiano Cambi (pubblicate sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2006) (voce C4. (*Trattamento degli oneri e delle spese*), nella loro versione in vigore sino al secondo trimestre 2009, nel calcolo del T.E.G. «sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di “istruttoria cedente”);

2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale). Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle di tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);

4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;

5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello

stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8³ le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso, purché siano certificate da apposita polizza;

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento ... (*omissis*).

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:
 - il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerati, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
 - le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
 - gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
- c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente per il caso di inadempimento di un obbligo».

6.3. Le nuove istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con effetto dalle rilevazioni per il terzo trimestre 2009

Il quadro sopra descritto è stato, successivamente, modificato dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, in vigore dal mese di agosto 2009 nelle quali l'Autorità di Vigilanza, innovando rispetto al passato, ha modificato l'elenco degli elementi inclusi nel calcolo del Tasso, prevedendo che rientrino anche «5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i di-

³ Cat. 8: “*Altri finanziamenti a medio/lungo termine*”; in tale categoria sono espressamente compresi i finanziamenti che prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore e con ammontare entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute.

ritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente»; e precisando, ulteriormente, nella nota 11 che: «Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8⁴ le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso».

Nello stesso Provvedimento, l'Autorità di Vigilanza ha previsto che siano esclusi:

- «a) le imposte e tasse;
- b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);
- c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento».

Va altresì annotato che la Banca d'Italia ha previsto (§ D.1) un periodo transitorio dal 1/7/2009 al 31/12/2009, nel quale le spese assicurative dovessero essere incluse in sede di rilevazione, ma non essere considerate ai fini della verifica del superamento dei limiti usurari.

6.4. *La posizione della giurisprudenza*

Per ragioni di completezza espositiva e di inquadramento sistematico, si ritiene opportuno segnalare che la Cassazione Penale – seppure con riferimento alla commissione di massimo scoperto – ha affermato il seguente principio di diritto: «Con riferimento alla determinazione del tasso di interesse usurario, ai sensi del

⁴ *Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.*

comma quattro dell'articolo 644 c.p., si tiene, quindi, conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Incensurabile in questa sede, essendo immune da vizi logici, è la valutazione di entrambi i giudici di merito di far riferimento alla perizia ... che ha seguito l'impostazione metodologica poi recepita in sentenza, scegliendo di utilizzare il criterio della C.M.S. – soglia per accertare i casi di sfioramento, individuandoli, in concreto, ogni volta che risulti superato il valore medio aumentato della metà. Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale e dalla Corte territoriale, anche la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la commissione di massimo scoperto non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (...). La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644, comma 4, c.p.) che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere “le remunerazioni a qualsiasi titolo”, ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto e, in particolare, anche la commissione di massimo scoperto che va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel rapporto tra istituto bancario e prestatore del credito. Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal T.E.G.M. della C.M.S. ai fini della determinazione del tasso usurario, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo. In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.)»⁵.

In senso contrario, si è espressa parte della giurisprudenza di merito, osservando che: «L'affermato superamento del tasso soglia muove dall'assunto della necessaria inclusione della c.m.s. nel T.E.G., di contro alle direttive di Bankitalia, *pro tempore* vigenti (sino al 2009) e, in concreto, osservate dalla Banca. La difesa attorea si riporta ad una recente giurisprudenza di legittimità corroborante tale impostazione, peraltro non priva di seguito anche nella giurisprudenza di merito. La difesa della Banca convenuta osserva, di contro, come mai la Banca avrebbe potuto scostarsi dalle direttive di Bankitalia, suo organo di

⁵ Cass. 23 settembre 2011, n. 46669, in www.cortedicassazione.it.

vigilanza, nella determinazione del T.E.G. e nella conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia. La ritenuta illegittimità delle prescrizioni dell'organo di vigilanza non potrebbe, oggi, essere addossata alla Banca, obiettivamente posta in una sorta di letto di Procuste: ieri costretta a disattendere quanto stabilito – a torto o a ragione ma, certo, in modo non manifestamente illegittimo – dall'organo di vigilanza per non essere oggi, a seguito di una sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, tacciata di applicazione di condizioni sostanzialmente usurarie»⁶.

Di contrario avviso è la Corte d'Appello di Torino, la quale – nell'ambito di una questione avente ad oggetto un'operazione di credito al consumo – si è espressa nei seguenti termini: «È evidente pertanto che le suddette istruzioni della Banca d'Italia non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del T.E.G. applicato alla singola operazione ...»; per contro, quest'ultimo «va accertato dal Giudice unicamente sulla base dell'art. 644 c.p. ... e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza; non hanno alcuna efficacia a tal fine le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia per rilevare il T.E.G.M., sia perché non rivolte ... a stabilire il tasso globale effettivo di una certa singola operazione, sia perché non aventi comunque, neppure in astratto, portata derogatrice né integratrice della norma di cui sopra, nella parte in cui si indica come calcolare il tasso effettivo globale»⁷.

Per ragioni di completezza, si rammenta che – in tale contesto di incertezza interpretativa – la Banca d'Italia ha operato una *release* delle “*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*”, includendo la commissione di massimo scoperto fra gli “oneri”. In particolare ha precisato che: «gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi (...). Il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi (...) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti».

⁶ Trib. Torino, 20 aprile 2012 (Est. Dott. Bruno CONCA).

⁷ App. Torino, 27 gennaio 2014 (Est. Dott.ssa Federica LA MARCA), in www.ilcaso.it.

6.5. *Gli interessi di mora: contesto normativo e interpretativo*

Si è a lungo dibattuto sull'applicazione dei limiti d'usura agli interessi moratori: la loro funzione sanzionatoria e risarcitoria, che li distingue dagli interessi corrispettivi aventi prettamente una funzione remunerativa, indurrebbe ad una esclusione degli stessi dal rispetto delle soglie.

Non si può tuttavia trascurare la funzione anche remunerativa che accosta gli interessi di mora agli interessi corrispettivi. Inoltre, ancorché ai primi – tramite una maggiorazione sul tasso corrispettivo spesso distintamente esplicitata in contratto – venga dall'ordinamento assegnata una funzione sanzionatoria all'inadempimento del debitore, ciò non di meno, come stabilisce la Cassazione n. 5286/00, il ritardo colpevole non può giustificare un'obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge.

La mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale e straordinario. Ma la legge n. 108 del 1996 è volta ad assicurare una copertura completa dall'usura, estesa in ogni direzione, dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali.

È ormai da tempo assodato che anche gli interessi di mora, ancorché non concorrano a determinare il T.E.G.M., sono soggetti al rispetto delle soglie d'usura.

Il principio è stato ribadito dalla Cassazione Penale (Sentenza n. 350 del 2013) che – nel ritenere fondata, nell'ambito di un'operazione di mutuo, la censura del calcolo del tasso pattuito in raffronto al tasso soglia senza tener conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora – ha precisato che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori».

Dall'enunciato della menzionata sentenza non si può certo inferire che, nella verifica dell'usura per le operazioni finanziarie complesse, si debba procedere a sommare l'interesse corrispettivo all'interesse di mora: l'operazione risulta del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico. La circostanza che spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo pattuito, può avere ingenerato la convinzione secondo la quale – nel caso esaminato dalla Cassazione (Sentenza cit.) – il tasso corrispettivo era pari al 10,50% ed il tasso di mora era collocato tre punti sopra (13,50%). Non è il tasso di mora che deve essere sommato al tasso corrispettivo, bensì è la maggiorazione che deve essere sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora. Non avrebbe alcun senso considerare, ai fini della verifica del

tasso soglia, il tasso del 24% (10,50% + 13,50%); i due tassi si succedono, non si sommano: a seguito dell'inadempimento non si realizza alcun cumulo, sono dovuti solo gli interessi di mora. Non è pertanto il tasso di mora che deve essere sommato al tasso corrispettivo, bensì è la maggiorazione che deve essere sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora.

E, in effetti, la giurisprudenza successiva ha accettato il principio per cui l'interesse di mora debba essere tenuto in considerazione nella verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, ma attraverso una corretta ponderazione della sua incidenza nel tasso d'interesse complessivo.

In particolare, il Tribunale di Milano, con Sentenza 8 marzo 2016, n. 3021, si è pronunciato in merito all'usura e all'anatocismo in un'operazione di mutuo ipotecario, ribadendo la distinzione tra interessi corrispettivi e interessi di mora e censurandone la sommatoria. Il Tribunale ha – in particolare – precisato che la somma, calcolata al fine di verificare il superamento del tasso soglia, tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, in quanto si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a basi di calcolo differenti. In particolare, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Analogamente, il Tribunale di Torino, con Sentenza del 27 aprile 2016, n. 14932, ha affermato che il tasso moratorio è sostitutivo di quello corrispettivo, in quanto corrisponde a quest'ultimo maggiorato di uno *spread* per il ritardo nel pagamento della rata, e non può pertanto esservi aggiunto. Il Tribunale ha inoltre precisato che il T.E.G.M. rispecchia i tassi fisiologici e, pertanto, non tiene conto dei costi del credito che rappresentano il risvolto patologico del rapporto, quali – ad esempio – la mora o la clausola penale. Il T.E.G., viceversa, esprime il costo complessivo del credito per il singolo cliente e deve comprendere tutti gli addendi che vi rientrano, a qualsiasi titolo. Il Tribunale ha – peraltro – precisato che i costi soltanto prospettati non devono essere computati nel T.E.G. ai fini della verifica di usura; pertanto, finché non si verifica l'inadempimento, l'eventuale previsione usuraria legata alla mora deve considerarsi del tutto virtuale; nel caso – invece – di reale applicazione della mora, essa deve essere tenuta in considerazione ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia.

Ancora il Tribunale di Roma, con Sentenza del 26 gennaio 2016, n. 1463, ha affermato l'irrelevanza degli interessi di mora, in quanto hanno un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto – imputabile al mutuatario e solo eventuale – del ritardo nel pagamento, e la loro incidenza va rapportata al protrarsi

e alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

Lo stesso Tribunale di Roma, con Sentenza del 10 novembre 2016, ha ribadito l'irrelevanza, ai fini del superamento delle soglie fissate ai sensi della legge 108 del 1996, degli interessi moratori. Nel caso *de quo*, i mutuatari chiedevano la declaratoria di nullità del contratto di mutuo stipulato con la banca convenuta *ex art.* 1815 c.c., asserendo l'usurarietà degli interessi di mora applicati al rapporto. I ricorrenti – a sostegno della loro tesi – richiama-vano la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013. A tal proposito, il Tribunale ha osservato che la pronuncia della Suprema Corte non sembra tener conto della diversa funzione degli interessi corrispettivi e moratori: i primi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro avuto riguardo alla normale produttività della moneta, i secondi rappresentano una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Il Tribunale ha, infine, affermato che sarebbe incongruo ritenere che l'usurarietà degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti per il creditore dall'inadempimento del debitore.

Recentemente il Tribunale di Milano, con Sentenza del 29 novembre 2016, ha rilevato l'inesattezza metodologica nel confrontare il tasso soglia usura, rilevato trimestralmente mediante Decreti Ministeriali, con il tasso di mora previsto contrattualmente. In particolare, il Tribunale ha affermato che il confronto tra il tasso di mora pattuito e il tasso soglia usura trimestralmente rilevato sarebbe un'operazione – ancorché errata – priva di razionalità e contraria anche al dettato costituzionale. Pertanto, se si intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito, non si può avere riguardo al tasso ma ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto, con riguardo all'intero capitale e alla durata, e non certo valutando l'incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale della singola rata.

Ancora più di recente il Tribunale di Varese, con Sentenza del 29 novembre 2016, n. 1354, ha ribadito che, al fine di verificare l'usurarietà delle condizioni applicate ad un contratto di mutuo, gli interessi di mora non devono essere sommati agli interessi corrispettivi, né possono essere singolarmente paragonati al tasso soglia usura. Il Tribunale ha infatti osservato che gli interessi moratori e corrispettivi devono essere valutati singolarmente, dal momento che, in caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Tale determinazione assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica, in alcun

modo, la sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio. Infine, il Tribunale ha evidenziato come il tasso di mora non possa essere confrontato con il tasso soglia usura, in quanto le prescrizioni per la rilevazione hanno sempre previsto e disposto che tali rilevazioni statistiche fossero condotte con esclusivo riferimento ai tassi corrispettivi, quale prezzo di erogazione del credito.

Infine, il Tribunale di Milano, con Sentenza del 16 febbraio 2017, n. 1906, ha ribadito che – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d'usura – è scorretta la pretesa di sommare tasso corrispettivo e tasso di mora dal momento che gli interessi moratori nel caso di inadempimento si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi, anche nel caso in cui il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sull'interesse corrispettivo perché tale fattispecie assume rilievo solo sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso. Infine, il Tribunale ha stabilito che è del tutto arbitraria, ai fini della verifica dello sfioramento del tasso soglia d'usura da parte del tasso effettivo di mora, la pratica di ipotizzare ritardi nei pagamenti che non abbiano alcun riscontro nei fatti di causa, così come è errato parametrare la quota di interessi moratori alla quota capitale della rata tardivamente onorata e non al capitale residuo al momento del pagamento, con l'effetto di individuare un tasso di mora nettamente superiore a quello effettivamente applicato.

Alla luce di tali pronunce e al fine di liberare il campo da verifiche fuorvianti e del tutto inammissibili dal punto di vista logico, matematico e giuridico, occorre quindi attenersi all'orientamento illustrato e tenere in debita considerazione gli oneri complessivi di mora (interessi e spese, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, conformemente al disposto dell'art. 644, comma 3, c.p.), utilizzando la tecnica finanziaria comunemente accettata dalla comunità scientifica.

Pertanto la somma, calcolata al fine di verificare il superamento del tasso soglia, tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata in quanto si sommerebbero due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a basi di calcolo differenti. In particolare, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. In definitiva, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia non può essere operata sul rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta ma va ricondotta al costo complessivo che il credito concesso subisce a seguito dell'eventuale morosità che possa intervenire in una o più rate c/o nel capitale a scadenza (in tal senso si è espressa, lucidamente, la Suprema Corte nella sentenza citata).

7. L'applicazione al caso concreto

7.1. Premessa. Profili di carattere tecnico-finanziario

Al fine di valutare l'effettiva onerosità di un'operazione di *sale and lease back*, si è ipotizzato la stipula di un contratto alle condizioni di seguito indicate.

GRANDEZZE	VALORI
Importo erogato	30.000,00
Data stipulazione	31/10/08
Data di inizio	1/11/08
Durata in mesi	48
T.A.N. ammortamento	15,4%
T.A.N. di mora	12,7%
Corrispettivo alla firma	1.000,00
Canone (n. 1-47)	799,42
Riscatto	1.500,00
Spese istruttoria	50,00
Spese incasso canone	5,00
Quota mensile premio assicurazione	5,00
Spese riscatto	50,00
Spese di mancato incasso	1,00

7.2. Il piano di ammortamento

In tale paragrafo si riporta l'elaborazione il piano di ammortamento del contratto di *sale and lease back de quo*, dal quale si può agevolmente desumere la verifica delle due "condizioni di chiusura", la prima – per così dire – elementare e la seconda finanziaria.

In particolare, indicando con la lettera D il valore della fornitura, la condizione di chiusura elementare richiede che la somma delle quote capitale coincida con il valore della fornitura; e cioè

$$D = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

Muovendo dalla condizione di chiusura elementare, si comprende agevolmente come il piano di ammortamento dell'operazione – comparabile ad un

piano di ammortamento alla francese di un qualsivoglia mutuo – non “incorpori” l’effetto anatocistico e, cioè, di capitalizzazione degli interessi. Infatti, gli interessi che compongono i canoni dei diversi periodi sono calcolati sul debito residuo del periodo precedente; e cioè

$$I_1 = D_0 \times i$$

$$I_2 = D_1 \times i$$

$$I_n = D_{n-1} \times i$$

Come è facile rilevare, non si determina, dunque, alcun effetto anatocistico, giacché gli interessi vengono calcolati esclusivamente sulla quota capitale e non invece su quest’ultima maggiorata degli interessi (che via via vengono pagati).

La condizione di chiusura finanziaria potrebbe, al contrario, indurre nell’equivoco di ritenere che, in un qualche modo, qualsiasi piano di ammortamento sia – per così dire – caratterizzato da effetto anatocistico.

Infatti, la condizione di chiusura finanziaria muove dal presupposto di equivalenza – in termini finanziari – del debito iniziale con la somma dei canoni, opportunamente attualizzati, cioè portati indietro nel tempo.

Per convenzione, la condizione di chiusura finanziaria viene posta applicando il regime della capitalizzazione (*rectius* attualizzazione) composta.

Per completezza, si riporta di seguito la formula di matematica finanziaria utilizzata quale condizione di chiusura (finanziaria).

$$D = R / (1 + i) + R / (1+i)^2 + \dots + R / (1+i)^n$$

Come anticipato, una lettura di tale formula nella prospettiva elementare e non finanziaria potrebbe indurre nell’equivoco di ritenere che – in un qualche modo – il piano di ammortamento francese (ma la conclusione varrebbe anche per il piano di ammortamento italiano e, cioè, a quote costanti) “nasconda” un effetto anatocistico.

Trattasi, peraltro, di mero equivoco interpretativo, poiché l’applicazione del regime della capitalizzazione composta – cioè del regime che incorpora l’effetto anatocistico – ha l’esclusiva finalità di garantire l’“equivalenza” finanziaria dell’operazione.

Per contro, come si evince chiaramente dalla condizione di chiusura elementare sopra riportata, il piano di ammortamento non sottende alcun effetto anatocistico, giacché gli interessi vengono calcolati esclusivamente sul debito residuo, il quale si riduce nel tempo per effetto del pagamento delle quote capitale, ma non si incrementa degli interessi poiché questi ultimi vengono via via pagati.

GRANDEZZE	VALORI
Importo erogato	30.000,00
Data stipulazione	31/10/08
Data di inizio	1/11/08
Durata in mesi	48
T.A.N. ammortamento	15,4%
T.A.N. di mora	15,4%
Corrispettivo alla firma	1.000,00
Canone (n. 1-47)	807,63
Riscatto	1.000,00
Spese istruttoria	50,00
Spese incasso canone	5,00
Quota mensile premio assicurazione	5,00
Spese riscatto	50,00
Spese di mancato incasso	1,00

N. Canone	Data	Debito Residuo	Debito Estinto	Quota Capitale	Quota Interessi	Canone
1	1/11/08	30.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2	1/12/08	29.000,00	1.459,63	459,63	348,00	807,63
3	1/1/09	28.540,37	1.924,77	465,14	342,48	807,63
4	1/2/09	28.075,23	2.395,50	470,73	336,90	807,63
5	1/3/09	27.604,50	2.871,87	476,37	331,25	807,63
6	1/4/09	27.128,13	3.353,96	482,09	325,54	807,63
7	1/5/09	26.646,04	3.841,84	487,88	319,75	807,63
8	1/6/09	26.158,16	4.335,57	493,73	313,90	807,63
9	1/7/09	25.664,43	4.835,22	499,65	307,97	807,63
10	1/8/09	25.164,78	5.340,87	505,65	301,98	807,63
11	1/9/09	24.659,13	5.852,59	511,72	295,91	807,63
12	1/10/09	24.147,41	6.370,45	517,86	289,77	807,63
13	1/11/09	23.629,55	6.894,52	524,07	283,55	807,63
14	1/12/09	23.105,48	7.424,89	530,36	277,27	807,63

Segue

15	1/1/10	22.575,11	7.961,61	536,73	270,90	807,63
16	1/2/10	22.038,39	8.504,78	543,17	264,46	807,63
17	1/3/10	21.495,22	9.054,47	549,69	257,94	807,63
18	1/4/10	20.945,53	9.610,75	556,28	251,35	807,63
19	1/5/10	20.389,25	10.173,70	562,96	244,67	807,63
20	1/6/10	19.826,30	10.743,42	569,71	237,92	807,63
21	1/7/10	19.256,58	11.319,97	576,55	231,08	807,63
22	1/8/10	18.680,03	11.903,43	583,47	224,16	807,63
23	1/9/10	18.096,57	12.493,90	590,47	217,16	807,63
24	1/10/10	17.506,10	13.091,46	597,55	210,07	807,63
25	1/11/10	16.908,54	13.696,18	604,73	202,90	807,63
26	1/12/10	16.303,82	14.308,16	611,98	195,65	807,63
27	1/1/11	15.691,84	14.927,49	619,33	188,30	807,63
28	1/2/11	15.072,51	15.554,25	626,76	180,87	807,63
29	1/3/11	14.445,75	16.188,53	634,28	173,35	807,63
30	1/4/11	13.811,47	16.830,42	641,89	165,74	807,63
31	1/5/11	13.169,58	17.480,01	649,59	158,03	807,63
32	1/6/11	12.519,99	18.137,40	657,39	150,24	807,63
33	1/7/11	11.862,60	18.802,68	665,28	142,35	807,63
34	1/8/11	11.197,32	19.475,94	673,26	134,37	807,63
35	1/9/11	10.524,06	20.157,27	681,34	126,29	807,63
36	1/10/11	9.842,73	20.846,79	689,52	118,11	807,63
37	1/11/11	9.153,21	21.544,58	697,79	109,84	807,63
38	1/12/11	8.455,42	22.250,74	706,16	101,47	807,63
39	1/1/12	7.749,26	22.965,38	714,64	92,99	807,63
40	1/2/12	7.034,62	23.688,59	723,21	84,42	807,63
41	1/3/12	6.311,41	24.420,48	731,89	75,74	807,63
42	1/4/12	5.579,52	25.161,16	740,67	66,95	807,63
43	1/5/12	4.838,84	25.910,72	749,56	58,07	807,63
44	1/6/12	4.089,28	26.669,28	758,56	49,07	807,63
45	1/7/12	3.330,72	27.436,94	767,66	39,97	807,63

Segue

46	1/8/12	2.563,06	28.213,81	776,87	30,76	807,63
47	1/9/12	1.786,19	30.000,00	1.786,19	21,43	1.807,63
		- 0,00		30.000,00	9.150,89	39.150,89

7.3. Primo scenario: T.E.G. ex ante

Al fine di valutare l'effettiva onerosità del rapporto in oggetto, si è provveduto a verificare l'eventuale superamento del "tasso soglia" in un'ottica *ex ante*, ipotizzando che alle scadenze pattuite venissero onorati i canoni composti dalle quote capitale e dalle quote di interessi, come previsto nel piano di ammortamento.

Nella valutazione *ex ante* del tasso effettivo globale applicato, si è tenuto conto di tutte le competenze (interessi, commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per le imposte e tasse previste per legge).

In ossequio alla Sentenza del Tribunale di Torino del 27 aprile 2016, n. 14932, i costi soltanto prospettati non sono stati computati nel T.E.G. ai fini della verifica di usura.

Al proposito, con recentissima Sentenza del 22 novembre 2017, n. 5713, il Tribunale ha confermato che l'astratta previsione di un tasso di mora, ove non applicato in concreto in quella data misura, non può comportare alcuna conseguenza giuridica. Il Giudice ha ribadito che al fine del calcolo dell'effettiva usurarietà di un tasso – a prescindere dalla sua qualificazione – è necessario che esso sia giuridicamente dovuto per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità. L'interesse moratorio rientra nel calcolo del T.E.G. solo se si sia verificato il ritardo nel pagamento della rata, con conseguente irrilevanza di eventuali pattuizioni usurarie in relazione a tassi di mora previsti in contratto ma mai applicati in costanza di rapporto.

Si riportano di seguito le grandezze rilevanti ai fini della suddetta analisi.

GRANDEZZE	VALORI
Importo erogato	30.000,00
Data stipulazione	31/10/08
Data di inizio	1/11/08
Durata in mesi	48,00
T.A.N. ammortamento	15,4%
T.A.N. ammortamento mensile	1,2%

Segue

Corrispettivo alla firma	1.000,00
Canone (n. 1-47)	807,63
Riscatto	1.000,00
Spese istruttoria	50,00
Spese incasso canone	5,00
Quota mensile premio assicurazione	5,00
Spese riscatto	50,00
Importo erogato netto	29.950,00
Canone lordo	817,63
Riscatto lordo	1.050,00
T.E.G. annuo	16,1%
T.E.G. mensile	1,2%
Tasso soglia	16,30%
Superamento tasso soglia	No

N. Canone	Data	Flussi finanziari	Flussi attualizzati
0	31/10/08	- 29.950,00	- 29.950,00
1	1/11/08	1.000,00	999,59
2	1/12/08	817,63	807,20
3	1/1/09	817,63	796,91
4	1/2/09	817,63	786,74
5	1/3/09	817,63	777,67
6	1/4/09	817,63	767,76
7	1/5/09	817,63	758,28
8	1/6/09	817,63	748,61
9	1/7/09	817,63	739,37
10	1/8/09	817,63	729,94
11	1/9/09	817,63	720,63
12	1/10/09	817,63	711,73

Segue

13	1/11/09	817,63	702,65
14	1/12/09	817,63	693,98
15	1/1/10	817,63	685,13
16	1/2/10	817,63	676,39
17	1/3/10	817,63	668,59
18	1/4/10	817,63	660,07
19	1/5/10	817,63	651,92
20	1/6/10	817,63	643,60
21	1/7/10	817,63	635,66
22	1/8/10	817,63	627,55
23	1/9/10	817,63	619,55
24	1/10/10	817,63	611,90
25	1/11/10	817,63	604,10
26	1/12/10	817,63	596,64
27	1/1/11	817,63	589,03
28	1/2/11	817,63	581,52
29	1/3/11	817,63	574,82
30	1/4/11	817,63	567,48
31	1/5/11	817,63	560,48
32	1/6/11	817,63	553,33
33	1/7/11	817,63	546,50
34	1/8/11	817,63	539,53
35	1/9/11	817,63	532,65
36	1/10/11	817,63	526,07
37	1/11/11	817,63	519,36
38	1/12/11	817,63	512,95
39	1/1/12	817,63	506,41

Segue

40	1/2/12	817,63	499,95
41	1/3/12	817,63	493,99
42	1/4/12	817,63	487,69
43	1/5/12	817,63	481,66
44	1/6/12	817,63	475,52
45	1/7/12	817,63	469,65
46	1/8/12	817,63	463,66
47	1/9/12	1.867,63	1.045,59
			0,00

Come è agevole constatare, il T.E.G. risultante – valutato ipotizzando il naturale svolgimento del contratto – è al di sotto della soglia usuraria al momento della conclusione del contratto.

Relativamente all’usura cd. “*sopravvenuta*”, si è tenuto conto della recentissima Sentenza della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 19 ottobre 2017, n. 24675), con la quale si è chiarito che in caso di superamento del tasso soglia nel corso del rapporto di mutuo, sono in ogni caso dovuti gli interessi pattuiti contrattualmente.

Al proposito, si segnala altresì che tale *vexata quaestio* ha formato oggetto di interrogazione parlamentare, mirata sostanzialmente a conoscere le possibilità di iniziative da parte del Ministro, intese a prevedere, contrariamente a quanto deciso con la Sentenza in esame, sulla base della testuale previsione del d.l. n. 394/2000, la nullità della clausola contrattuale in caso di superamento del tasso soglia in corso di rapporto. La Camera dei Deputati, con Risposta del 9 novembre 2017, n. 5.12640, ha preso atto della citata Sentenza e dei relativi chiarimenti e conclusioni, riservandosi opportuni approfondimenti circa i complessivi effetti della pronuncia, nel pieno, dovuto rispetto di tale orientamento.